

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DEL LAZIO

1. Finalità
2. Soggetti destinatari
3. Requisiti
4. Modalità di presentazione della domanda d'iscrizione nel Registro
5. Istruttoria
6. Mantenimento dei requisiti
7. Cancellazione dal Registro
8. Controlli
9. Imposta di bollo
10. Disposizioni finali

1. Finalità

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla costituzione del Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio, di seguito denominato Registro, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge regionale 25 maggio 2016 n. 6, di seguito denominata legge.

Il Registro è istituito presso la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, di seguito denominata Direzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge.

2. Soggetti destinatari

Possono essere iscritte nel Registro le associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio, di seguito denominate associazioni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2 della legge e dall'art. 3 del Regolamento regionale 14 marzo 2017 n. 5, di seguito denominato Regolamento.

Le associazioni rappresentate nel CRUC, ai sensi dell'art. 14 comma 4 della legge, sono iscritte automaticamente nel Registro. Tali associazioni, entro il 27 maggio 2017 devono, tuttavia, documentare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2 della legge e dall'art. 3 del Regolamento, secondo lo schema di cui agli allegati 1, 2 e 3, pena l'immediata cancellazione dal Registro stesso.

L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1 della legge, per accedere ai finanziamenti dei progetti che le associazioni intendono realizzare.

3. Requisiti

L'iscrizione dell'associazione nel Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge e dell'art. 3 del Regolamento:

- a) Costituzione dell'associazione da almeno due anni;
- b) Statuto dal quale risulti, quale scopo esclusivo, la tutela dei diritti dei consumatori e utenti, senza scopo di lucro, nonché la sussistenza di un ordinamento a base democratica conforme alla disciplina;
- c) Presenza sul territorio regionale di un'autonoma struttura associativa, di una sede amministrativa in cui vi sia la tenuta dell'elenco degli iscritti, nonché degli sportelli regionali presenti sul territorio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 della legge, nel rispetto della deroga di cui all'art. 14, comma 6 della medesima legge;
- d) Effettiva rappresentatività richiesta ai sensi della lettera e) comma 2 dell'art. 4 della legge, attraverso l'indicazione degli iscritti alla data del 31 dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro. Gli iscritti sono coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di adesione e la cui iscrizione sia comprovata dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico ma effettivamente corrisposto e verificabile ai sensi della vigente disciplina statale.
- e) Disponibilità di un sito internet aggiornato in cui siano pubblicati lo statuto, l'organigramma, il bilancio annuale, il numero dei soci iscritti, i recapiti fisici e virtuali e le attività svolte negli ultimi due anni;
- f) Preclusione dell'associazione ad ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi;
- g) Preclusione dell'associazione ad ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione, con relativo impegno di mantenere tale preclusione.
Se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo biennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, questa è tenuta a dichiararlo in modo esplicito e dettagliato evidenziando, per i contributi, anche le informazioni contenute nei bilanci e rendiconti, fornendo ogni utile elemento a dimostrare che gli stessi non determinano interessi incompatibili e sono esclusivamente finalizzati alla tutela dei consumatori e degli iscritti.
- h) Assenza a carico del proprio rappresentante legale, di alcuna condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione;
- i) Assenza a carico del proprio rappresentante legale, della qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione o distribuzione di beni e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del Regolamento, all'atto di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro, ciascuna associazione designa, all'interno del Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU), il proprio rappresentante effettivo nonché quello supplente, utilizzando l'apposito allegato 2 "Designazione del rappresentante nel CRCU". Il rappresentante effettivo nonché quello supplente sottoscrivono la dichiarazione di atto di notorietà secondo l'allegato 3 "Dichiarazione sostitutiva".

Le associazioni comunicano tempestivamente alla Direzione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del Regolamento, le variazioni intervenute in ordine all'indirizzo della sede amministrativa, agli sportelli, ed alla PEC.

Per eventuali controlli o in caso di contenzioso, le associazioni conservano, per un periodo di cinque anni, tutta la documentazione legata al possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Regolamento.

4. Modalità di presentazione della domanda d'iscrizione nel Registro

Le associazioni presentano la domanda di iscrizione nel Registro in conformità al modello dell'allegato 1 "Domanda di iscrizione nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio". La domanda di iscrizione redatta secondo l'allegato 1, deve essere corredata dall'allegato 2 "Designazione del rappresentante al CRCU – Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti" e dall'allegato 3 "Dichiarazione sostitutiva", nonché da tutti gli allegati in essi contemplati.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 28 aprile 2017, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) per via telematica tramite casella di posta elettronica certificata PEC, al seguente indirizzo: commercioeservizialconsumatore@regione.lazio.legalmail.it attraverso un unico invio;
- 2) a mezzo raccomandata A/R, che dovrà comunque pervenire entro il termine sopra indicato, all'indirizzo Regione Lazio, Area Commercio e Servizi al Consumatore, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 – Roma.

A seconda delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro, la busta o l'oggetto deve recare la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DEL LAZIO".

Per le associazioni che inviano la domanda tramite raccomandata A/R, oltre al materiale cartaceo è richiesto anche l'invio dello stesso su supporto informatico (chiave USB – CD).

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità difformi da quelle descritte o pervenute oltre il termine sopra stabilito.

La presentazione della domanda entro il termine è comprovata, con riferimento alla modalità a mezzo raccomandata, dal timbro apposto dall'ufficio postale, e/o dall'orario e dalla data di accettazione della PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata.

5. Istruttoria

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, la Direzione – Area Commercio e Servizi al Consumatore effettua l'istruttoria sulle domande pervenute utilizzando l'apposito allegato 4 "Istruttoria". Il termine per la conclusione del procedimento è determinato in 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, ai fini dell'adozione del provvedimento di iscrizione.

In caso di presentazione parziale o carenza della documentazione, la Direzione – Area Commercio e Servizi al Consumatore chiede, mediante l'utilizzo prioritario della PEC o tramite raccomandata A/R, l'integrazione della stessa, concedendo un termine di 15 giorni lavorativi entro il quale l'associazione provvede. Qualora la documentazione continui ad essere carente o parziale anche a seguito della richiesta di integrazione, la domanda di iscrizione si intende respinta, previa comunicazione all'associazione richiedente.

Il provvedimento di iscrizione o di diniego al Registro, è comunicato alla associazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio – BURL, nonché sul sito istituzionale della Regione.

6. Mantenimento dei requisiti

Ai sensi dell'art. 4, comma 9 della legge, e dell'art. 5 del Regolamento, le associazioni già iscritte nel Registro regionale devono dimostrare il mantenimento dei requisiti di iscrizione e sono tenute a presentare alla Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'autocertificazione, in conformità al modello di cui all'allegato 5 “Comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti”, nonché copia autentica o copia conforme del bilancio annuale consuntivo o del rendiconto economico contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati, oppure copia autentica o copia conforme del bilancio consuntivo delle associazioni federate o convenzionate con l'associazione richiedente (solo nel caso in cui le quote siano versate e iscritte al bilancio federale).

La Direzione – Area Commercio e Servizi al Consumatore, provvede all'aggiornamento del Registro entro il 30 aprile di ogni anno. Il provvedimento di conferma o di cancellazione è comunicato alle associazioni ed è pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

7. Cancellazione dal Registro

Con apposito provvedimento, la Direzione – Area Commercio e Servizi al Consumatore, dispone la cancellazione dell'associazione dal Registro in caso di:

- a) Perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2 della legge;
- b) Mancata presentazione dell'autocertificazione annuale relativa al mantenimento dei requisiti, di cui all'art. 4, comma 9;
- c) Mancato adeguamento ai requisiti di cui all'art. 4 della legge da parte delle associazioni iscritte nel CRUC;
- d) Dichiarazioni mendaci;

La domanda di nuova iscrizione non può essere ripresentata prima dei tre anni dalla data di cancellazione, nel caso in cui quest'ultima sia determinata da:

- a) Carenza dei requisiti previsti dal comma 2, dell'art. 4 della legge, anche a seguito di controlli;
- b) Violazione del divieto di cui al comma 7, dell'art. 4 della legge.

L'eventuale cancellazione dell'associazione dal Registro, determina l'automatica decadenza dei relativi rappresentanti in seno al CRCU.

8. Controlli

La Direzione – Area Commercio e Servizi al Consumatore, effettua annualmente controlli sulla veridicità e regolarità dei dati comunicati dalle associazioni iscritte nel Registro e provvede a verificare il mantenimento dell'effettiva rappresentatività prevista alla lettera e) comma 2 dell'art. 4 della legge.

La Direzione effettua controlli presso le sedi e gli sportelli delle associazioni per verificare la corrispondenza dei dati comunicati, considerato che le associazioni sono tenute a conservare, per un periodo di cinque anni, tutta la documentazione legata al possesso dei requisiti per l'iscrizione o in caso di contenziosi.

9. Imposta di bollo

L'istanza è soggetta ad imposta di bollo di € 16,00, fatti salvi i casi di esenzione secondo quanto disposto dalla tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 oppure da disposizioni contenute in Leggi speciali.

10. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso pubblico, si rinvia a quanto previsto dalla Legge Regionale 25 maggio 2016 n. 6 e dal Regolamento 14 marzo 2017 n. 5.